

lREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 204/2025

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69539/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 30 aprile 2024.

AD ISTANZA DI

C. G. (Cod. Fisc. OMISSIS), nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Daniele (cod. fisc. DNLBTL61A03L219I), con Studio in Torino nel C.so Vinzaglio n. 12 bis, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, il quale ha dichiarato di volere ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC bartolomeodaniele@pec.ordineavvocatitorino.it presso il quale è elettivamente domiciliato.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F. NRRTNG70H55F061Y - PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco

Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (C.F. VLRFNC72E20L112A; PEC. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 giugno 2025, l'avv. Claudio Fatta per parte ricorrente e l'avv. Enrico Cassina per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente adiva questa Corte per l'annullamento del provvedimento INPS.0064.25/05/2023.0127498, adottato dal Direttore Generale dell'INPS, in data 25.5.2023, di sospensione dell'esecuzione della deliberazione n. 9 del 22 maggio 2023 adottata al Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

I.a. L'istante rappresentava quanto segue.

Con sentenza n. 102/2018 della Sezione giurisdizionale Piemonte della Corte dei conti, depositata il 4.10.2018 e passata in giudicato, al ricorrente, *ex* dipendente di Trenitalia S.p.A. (già Ferrovie dello Stato) con mansioni di macchinista, è stato riconosciuto il diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo svolto dalla data di assunzione (15.10.1981) sino al 31.12.1995 con qualificata esposizione all'amianto,

mediante l'applicazione del coefficiente di maggiorazione dell'1,25% ai soli fini della misura del trattamento pensionistico previsto dal novellato art. 13, co. 8, della L. n. 257/1992.

In data 16.10.2019 il ricorrente era andato in pensione.

Con lettera dell'INPS del 14.1.2020 l'INPS comunicava al ricorrente la liquidazione "in via provvisoria" della pensione n. OMISSIS Cat. OMISSIS, con decorrenza dal 16.10.2019, calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per gli anni successivi.

In data 24.3.2021, in considerazione della citata sentenza di riconoscimento dell'esposizione all'amianto, il ricorrente presentava domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi, chiedendo il riconoscimento della rivalutazione contributiva del riconosciuto periodo di esposizione all'amianto così da portare la sua anzianità contributiva al 31.12.1995 sopra la soglia dei 18 anni, con relativo diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31.12.2011.

Con lettera del 11.5.2021, l'INPS inviava "Comunicazione di Riliquidazione per trasformazione da provvisoria a definitiva" della pensione, senza alcun aumento significativo e senza operare il calcolo con il sistema retributivo fino al 31.12.2011, nonostante la presenza di oltre 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, omettendo altresì di allegare i relativi calcoli dettagliati, poi pervenuti in allegato alla lettera dell'11.5.2021 ritrasmessa solo il 12.2.2024, dopo esplicita richiesta all'INPS formulata dal ricorrente.

Con separata comunicazione, sempre del 11.5.2021, l'INPS comunicava altresì il rigetto della domanda di supplemento con la seguente motivazione "prodotto non previsto dalla normativa FS il beneficio amianto da sentenza è stato già riconosciuto in sede di liquidazione della pensione FS".

Seguiva un primo ricorso amministrativo del 5 agosto 2021 e un secondo ricorso amministrativo del 25 agosto 2021 che veniva accolto con deliberazione n. 9 del 22.5.2023 del Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il Personale Dipendente dalla Ferrovie dello Stato SPA con la motivazione che l'istante poteva fare valere alla data del 31 dicembre 1995 e in forza della suddetta sentenza n. 102/2018 un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni con conseguente diritto alla riliquidazione della pensione "secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo".

Seguiva il provvedimento del 25.5.2023 del Direttore Generale dell'INPS di sospensione dell'esecuzione della suddetta delibera.

I.b. Il ricorrente avversava quest'ultimo provvedimento ritenendo che in attuazione della sentenza n. 102/2018 e della novella di cui all'art. 47 del d.L. n. 269/2003 conv. in L. 326/2003 gli aumenti figurativi dell'anzianità di servizio avrebbero dovuto essere considerati utili ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 come risultava peraltro dai dati di liquidazione trasmessi dall'INPS in data 11.05.2021 così da consentire l'accesso al sistema di calcolo retributivo della pensione del ricorrente fino al 31.12.2011.

Sul punto veniva richiamato il D.M. del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali del 27.10.2004 attuativo dell'art. 47 del d.L. n. 269/2003 evidenziando che l'art. 4 co. 1 laddove si riferiva all'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici non superiore ai 40 anni considerava esplicitamente quella conseguita con l'attribuzione dei benefici riconosciuti per l'esposizione all'amianto. Secondo il ricorrente l'aumento di valutazione dell'1,25% va di fatto a incrementare l'anzianità contributiva e/o assicurativa, in tutto il periodo che è soggetto al sistema di calcolo della pensione con il regime retributivo, seppur entro il limite massimo di anzianità di 2080 settimane (40 anni). Di conseguenza nel caso del ricorrente la riconosciuta suddetta maggiorazione legata all'esposizione all'amianto fino al 31/12/1995 conduce a un incremento di tre mesi di servizio utile per ogni anno di esposizione, con conseguente aumento dell'anzianità assicurativa e/o contributiva all'interno del periodo di calcolo della pensione con il sistema retributivo e ricalcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 per superamento del limite dei 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

La difesa attorea richiamava anche la circolare INPS n. 157 del 2001 recante indicazioni per il Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa a cui sono stati iscritti obbligatoriamente dal 1° aprile 2000 tutti gli iscritti del soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato a seguito della previsione di cui all'art. 43, co. 1 della L. 488/1999 evidenziando che la tale disciplina speciale aveva considerato concettualmente corrispondenti il termine di anzianità contributiva a quello di servizio effettivo *ex* art. 40 dPR

1092/1973 inteso come il complesso di servizi e periodi comunque valutabili e il termine di anzianità assicurativa a quello di servizio utile quale somma del servizio effettivo e degli eventuali aumenti di valutazione stabiliti da specifiche attribuzione di legge ed aveva stabilito che "Dal 1° gennaio 1996: il sistema del calcolo retributivo continua ad applicarsi soltanto nei confronti degli iscritti con un'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni interi".

Il ricorrente aggiungeva che nel ricorso introduttivo del giudizio definito con sentenza n. 102/2018 della Sez. giur. Piemonte della Corte dei conti, passata in giudicato, si era argomentato ai fini dell'interesse ad agire che la chiesta maggiorazione per l'esposizione all'amianto rilevava ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità contributiva di almeno 18 anni per l'applicazione del sistema retributivo di calcolo della pensione fino al 2011, prospettando che tale deduzione appare coerente con il fine dell'art. 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, anche nella versione novellata, laddove il coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Infatti, al momento del deposito del suddetto ricorso, a cui aspirava il ricorrente, al momento del deposito del ricorso, il bene a cui aspirava il ricorrente non era evidentemente quello di poter anticipare il "diritto di accesso" alla pensione, ma più semplicemente quello di

determinare in misura superiore l'importo della propria pensione.

Sulla base delle su riferite considerazioni il ricorrente prospettava che i benefici legati all'esposizione all'amianto possono esplicare, con il coefficiente moltiplicatore, i loro effetti, al solo fine della misura della prestazione, sull'anzianità collocata all'interno nel sistema retributivo con l'incremento dell'anzianità assicurativa, con l'ulteriore conseguenza del calcolo della pensione con il sistema retributivo puro, laddove con il suddetto incremento sia stato superato, come nel caso di specie, il limite dei 18 anni di anzianità assicurativa. Il suddetto coefficiente deve necessariamente incidere sulla determinazione del sistema di calcolo della pensione, attenendo esso espressamente alla misura della prestazione e non ai requisiti contributivi per conseguirla.

Infine, veniva precisato che nella situazione del ricorrente si trovavano un limitatissimo numero di *e*x dipendenti delle FF.SS. con qualifica di macchinista, che si sono già visti riconoscere giudizialmente gli anni di esposizione all'amianto con il ridotto coefficiente moltiplicatore dell'1,25 per cui il reale pregiudizio per le casse dell'Istituto Previdenziale, anche nell'ipotesi in cui la pensione debba essere, per questi pochi agenti, ricalcolata con il sistema retributivo tout court fino al 31.12.2011, sarebbe stato irrisorio.

I.c. Il ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- dichiarare nullo e/o illegittimo e comunque revocare il provvedimento INPS.0064.25/05/2023.0127498, adottato dal Direttore Generale dell'INPS, in data 25.5.2023, di sospensione

dell'esecuzione della decisione adottata dal Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il personale dipendente Ferrovie dello Stato S.p.A. con la deliberazione n. 9 del 22 maggio 2023 con ogni consequenziale statuizione in ordine al calcolo della pensione del ricorrente con il sistema retributivo fino al 31.12.2011.

- Con vittoria delle spese e competenze di giudizio

II. Con decreto del 10 maggio 2024 veniva fissata l'udienza per la trattazione del giudizio per il 22 novembre 2024, poi rinviata al 25.11.2024.

In data 14 ottobre 2024 parte ricorrente depositava prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.

III. In data 11 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di rigettare il ricorso con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio.

A seguito di una breve ricostruzione della vicenda nel fatto, l'Istituto rappresentava preliminarmente che oggetto del presente giudizio può essere considerato solo il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo retributivo, senza che sia utile dilungarsi o affrontare ancorché in termini solo descrittivi la dinamica degli atti amministrativi succedutisi (accoglimento del ricorso e poi delibera di sospensione) e tale oggetto presuppone la questione di diritto dell'utilità del beneficio contributivo di cui all'art. 13 co 8 l. 57/1992, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 1, commi 12 e 13 della

Legge 335/1995.

L'Istituto evidenziava che quest'ultima legge aveva introdotto il sistema di calcolo contributivo in via generale, funzionalmente alle note esigenze di riduzione della spesa pensionistica, mentre il sistema retributivo era rimasto fermo, in base al disposto del comma 13 dello stesso art. 1 solo con l'effettivo raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità contributiva senza che, come traspare letteralmente dall'avverbio di quantità "*almeno*" equivalente a "*soltanto*" (inteso nel senso di minimo), al riguardo possa operarsi alcuna deroga, per cui il limite di servizio dei diciotto anni deve essere effettivamente e pienamente raggiunto e non può essere il risultato di una "*fictio*", e neanche può soccorrere alcun criterio di modifica del computo espressamente escluso in radice dal carattere letterale della disposizione.

Secondo l'INPS l'art. 1 co. 13 della L. 335/1995 non rappresenta una regola a presidio delle condizioni per accedere al trattamento di quiescenza e per determinarne la misura (del tipo di quelle contenenti anche la disciplina dei meccanismi di arrotondamento), integrando invece i caratteri di una norma transitoria volta a fissare il tempo minimo di anzianità contributiva ai soli fini del mantenimento del metodo di calcolo retributivo, per cui quest'ultimo sistema deve essere applicato ai soli assicurati che possano vantare una anzianità contributiva (diritto, non misura) pari ad almeno 18 anni interi al 31/12/1995.

Di contro l'art. 47 del d.L. 269/2003 nel modificare l'art. 13.8 della L.

257/1992, limita espressamente l'efficacia della maggiorazione, riconosciuta a fronte dell'esposizione all'amianto, ai soli fini della misura, escludendo a chiare lettere qualsivoglia influenza sul diritto.

L'Istituto, inoltre, deduceva che il riferimento alla circolare n. 157/2001 dell'INPS era fuorviante evidenziando che la stessa affermava che il servizio utile nella "generalità dei casi è influente ai fini della determinazione dell misura della pensione" per cui le maggiorazioni di servizio non incidono sull'anzianità contributiva, bensì sulla sola misura del trattamento di pensione, irrilevante ai fini della scelta fra calcolo retributivo, misto e contributivo, evidenziando che la suddetta circolare nel distinguere tra servizio effettivo e servizio utile limita gli effetti di tale qualificazione ai sensi dell'art. 40 dPR 1092/1973.

IV. All'udienza del 25 novembre 2024 l'allora Giudice assegnatario con ordinanza a verbale, su richiesta del ricorrente, assegnava il termine del 23.04.2025 per note fissando l'udienza di prosecuzione per il 16.06.2025.

Con decreto dell'8 gennaio 2025 il Presidente aggiunto della Sezione assegnava la causa a questo Magistrato che fissava l'udienza di discussione per il 18/06/2025 poi rinviata al 25 giugno 2025.

V. In data 22 aprile 2025 parte ricorrente depositava note di replica in cui contestava le deduzioni dell'Istituto evidenziando che il suo diritto al riconoscimento della rivalutazione dell'anzianità del periodo ultradecennale di attività svolta per esposizione all'amianto, con conseguente applicazione in suo favore del calcolo del sistema

retributivo sino al 31/12/2011 e non solo sino al 31/12/1995 trovava il suo presupposto nella sentenza n. 102/2018 della Sezione giur. Piemonte della Corte dei conti e richiamando il presupposto di fatto indiscutibile che "nel TE08 del 11.05.2021, allegato agli atti del ricorso, l'Inps, nel comunicare la riliquidazione del provvedimento pensionistico, certifica, al 31.12.1995, un'anzianità contributiva maturata in quota retributiva molto superiore ai 18 anni".

Infine, la difesa attorea ribadiva la correttezza del richiamo alla circolare INPS n. 157/2001 recante per il personale ferroviario le nozioni di servizio utile (diversamente dalle deduzioni della resistente sul servizio utile) e anzianità assicurativa in cui rientrava certamente anche l'aumento di valutazione dell'1,25 per l'esposizione all'amianto da considerare ai fini della liquidazione della quota retributiva della pensione.

La nota concludeva richiamando integralmente il contenuto del ricorso e insistendo nell'accoglimento delle relative conclusioni.

VI. All'udienza del 25 giugno 2025 le parti insistevano in atti, chiedendo la decisione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare va osservato che il giudizio pensionistico contabile non si incentra sulla legittimità dell'atto avversato ma è teso ad accertare l'effettiva sussistenza del diritto alle prestazioni previdenziali e dei requisiti necessario all'ottenimento del beneficio

invocato. Infatti, tale diritto nasce direttamente dalla legge allorché si realizzino le condizioni in essa previste, sicché i provvedimenti dell'amministrazione concernenti tali diritti previdenziali non hanno natura concessoria, costituendo atti di certazione, ricognizione e adempimento, con la conseguenza che l'azione proposta per ottenere dette prestazioni non ha ad oggetto la verifica della legittimità del provvedimento impugnato ma l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge. Per questa ragione, devono ritenersi prive di rilevanza le doglianze aventi ad oggetto i vizi formali del provvedimento impugnato poiché è compito precipuo del decidente verificare se le pretese sostanziali azionate trovino o meno fondamento nella normativa di settore (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giu. App. Reg.: n. 16/A/2025, n. 84/A/24; n. 71/A/2023).

La giurisdizione pensionistica di questa Corte si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione per cui la pienezza di questa cognizione consente di conoscere ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo nella sua esatta misura con esclusione di pronunce a carattere caducatorio estranee al potere ascritto alla Corte dei conti.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea di caducazione del provvedimento del direttore generale dell'INPS che ha sospeso l'esecuzione della delibera del Comitato amministratore del fondo previdenziale speciale FS che aveva accolto il ricorso amministrativo

del ricorrente va riqualificata nel modo seguente.

L'oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente, sulla base della sentenza n. 102/2018 della Sez. giurisdizionale Piemonte di questa Corte passata in giudicato che ha riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992, come modificato dall'art. 47, co. 1 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il beneficio della rivalutazione del periodo ultradecennale di attività lavorativa svolta dallo stesso dalla data di assunzione (15 ottobre 1981) sino al 31 dicembre 1995 con esposizione qualificata all'amianto, di considerare tali aumenti di servizio ai fini del computo dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 con conseguente superamento del limite di 18 anni e applicazione del sistema retributivo di calcolo della pensione per l'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.

Di contro l'INPS nella liquidazione del trattamento pensionistico in godimento al ricorrente non ha riconosciuto tale maggiorazione per esposizione qualificata all'amianto ai fini del computo dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 calcolando il trattamento con il sistema misto con quota retributiva per l'anzianità maturata fino a quest'ultima data e quota contributiva per l'anzianità maturata successivamente.

La questione controversa, quindi, riguarda se l'aumento di servizio *ex* art. 13, co. 8 della L. 257/1992 come modificato dall'art. 47, co. 1 del d.l. n. 269/2003 conv. in l. 326/2003 rileva ai fini del computo dell'anzianità contributiva di cui al comma 13 dell'art. 1 della L.

335/1995 ai fini della permanenza del sistema di calcolo retributivo della pensione, successivamente limitato all'anzianità maturata fino al 31.12.2011 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 del d.L. 201/2011 conv. in mod. in L. 214/2011 che ha esteso il sistema contributivo a tutte le anzianità contributive maturate dal 01.01.2012.

con decorrenza dal 01.01.2012.

2. In assenza di altre questioni pregiudiziali e preliminari è possibile scrutinare direttamente il merito.

Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito illustrate.

2.1. La legge n. 257/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" (entrata in vigore il 28.04.1992), emanata dopo la sentenza della Corte di giustizia n. 240 del 1990 che ha condannato la Repubblica italiana per non avere adottato nei termini previsti "i provvedimenti diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro", ha introdotto al capo IV relativo alle "Misure di sostegno per i lavoratori" che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non si trovassero già in pensione, la disciplina dell'art. 13 sul "Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato".

In particolare, il comma 8, come modificato dal d.l. n. 169/1993, conv. dalla L. n. 271/1993, ha previsto "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero

periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5".

L'art. 47 del d.l. n. 269/2003, conv. dalla legge n. 326/2003, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, ha modificato, a decorrere dal 01.10.2003, la previgente normativa relativa ai lavoratori ricadenti nella disciplina di cui al comma 8 dell'art. 15 della L. 257/1992 prevedendo, fra l'altro, la riduzione del coefficiente di rivalutazione del servizio da 1,5 a 1,25 limitandone l'applicabilità alla quantificazione delle prestazioni pensionistiche e non anche a quello della maturazione del diritto a pensione; ha individuato come beneficiari i lavoratori, anche non coperti da assicurazione INAIL, che per un periodo non inferiore a dieci anni fossero stati esposti all'amianto, con una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore lavorative al giorno;

Infine, l'art. 4 del DM 27/10/2004 n. 16179 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto" ha previsto al comma 1 che "l'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di

appartenenza, ove inferiore" mentre al comma 2 ha disposto che "Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto".

Nell'odierno giudizio viene in rilievo il comma 8 dell'art. 13 della L. 257/1992 per come novellato dall'art. 47, co. 1 del D.l. 269/2003 secondo cui "A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".

In particolare, come detto, la questione controversa non attiene al riconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, già riconosciuta con sentenza n. 102/2018 della Sezione giurisdizionale Piemonte della Corte dei conti, passata in giudicato, ma le conseguenze di tale maggiorazione contributiva sulla misura della pensione in godimento senza che sussista alcun effetto preclusivo del precedente giudicato sull'oggetto del presente giudizio. Infatti, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità "la condanna dell'Istituto nel pregresso contenzioso ha un contenuto generico limitato all'"an" per cui l'accertamento del "quantum" rimane autonomo rispetto al

primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica non determina effetti vincolanti, per il giudice del "quantum", sulla effettiva misura del credito (cfr., ex multis, Cass. civi.: n. 5419/2020; n. 9290 del 2014; n. 19453/2008).

2.2. La costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., nn. 17528/2002, 27677/2011, 7556/2014 e 5419/2020) oltre che quella amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, nn. 2044/2021, 4369/2020 e 1718/2018) ha affermato che il beneficio di cui all'art. 13 comma 8, della L. n. 257 del 1992 assolve alla principale funzione di agevolare il raggiungimento della pensione massima ai lavoratori esposti al cd "rischio amianto".

È stato anche affermato che "La disciplina dei benefici connessi all'esposizione all'amianto è regolata da normativa speciale, in sé compiuta e non ancorata a riferimenti normativi esterni, non derogata o modificata dalle leggi generali successive relative al regime generale di accesso alla pensione (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214)" (Cass. civ., Sez. L., sent. n. 15962/2015) ed è stato evidenziato che "Sia nel vecchio che nel nuovo regime, comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa" … in quanto "la funzione propria della rivalutazione contributiva è quella di favorire l'allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti a lavorazioni morbigene, incidendo sul contenuto del diritto a pensione, si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di

quantificarne la misura" (Cass. civ., Sez. L., sent. n. 13870/2015).

Recentemente la giurisprudenza di merito del Giudice ordinario ha affermato che "la rivalutazione contributiva è un beneficio autonomo rispetto al diritto a pensione, che va ad incidere sul contenuto di tale diritto, ma nel rispetto delle regole proprie dei vari regimi pensionistici (retributivo, misto o contributivo) e nei limiti in cui tale rivalutazione contributiva abbia una concreta incidenza sulla determinazione del trattamento pensionistico.

D'altra parte, nell'art. 13, co. 8 L. n. 257 del 1992 la "maggiorazione" viene riconosciuta solo ed espressamente in riferimento al "periodo lavorativo", cioè alle settimane di contribuzione e, dunque, la concreta utilità del beneficio dipende necessariamente dal rilievo che il regime pensionistico applicabile attribuisce alle settimane contributive (Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, sent., n. 126/2025).

2.3. Le riportate coordinate normative ed ermeneutiche portano a ritenere non fondata la posizione dell'INPS secondo cui la maggiorazione contributiva per l'esposizione qualificata al rischio amianto, nei casi ricadenti nel regime introdotto dall'art. 47, co. 1 del D.l. 269/2003 in cui essa si applica "ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche", rileva solo ai fini della quantificazione della quota pensionistica relativa al periodo lavorativo interessato non assumendo alcun rilievo ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 di "almeno 18 anni" *ex* comma 12 dell'art. 1 L. 335/1995 che, permettendo di

mantenere il sistema retributivo per la liquidazione della intera pensione, contribuisce alla determinazione del *quantum* del trattamento.

Infatti, la prospettazione dell'INPS di "neutralizzare" la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto ai fini del computo della suddetta anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31.12.1995 non appare fondata.

Questo Giudice ritiene che il termine "anzianità contributiva" recato dalla norma di cui al comma 13 dell'art. 1 della L. 335/1995 non includa solo il c.d. servizio effettivo *ex* art. 40 dPR 1092/1973 come dedotto dall'INPS ma includa anche il servizio utile ai fini pensionistici comprensivo delle "maggiorazioni" previste dalla vigente normativa per la natura dei servizi svolti e/o la permanenza presso determinate Unità/Enti. Infatti, la stessa legge quando ha voluto fare riferimento al servizio effettivo ha utilizzato il termine di "contribuzione effettiva" (art. 1 co. 20 L. 335/1995) o ha escluso espressamente dal computo dell'anzianità contributiva le anzianità "derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi" (art. 1 co. 7 L. 335/1995) mentre lo stesso termine di "anzianità contributiva" è usato sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Ne consegue che il suddetto termine di "anzianità contributiva" deve essere interpretato come anzianità contributiva utile ai fini pensionistici che, oltre a rilevare ai fini dell'anzianità per conseguire il trattamento di quiescenza e per quantificare la misura del trattamento

stesso (almeno nel sistema di calcolo retributivo), rileva anche ai fini del requisito di almeno 18 anni ai fini dell'individuazione del metodo di calcolo del trattamento.

D'altronde, come prospettato dal ricorrente si tratta di impostazione che l'Istituto ha già accolto nella circolare INPS n. 157 del 01.08.2001 avente ad oggetto "Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. Prestazioni erogate dal Fondo speciale. Istruzioni" laddove nel considerare l'anzianità maturata al 31.12.1995 (cfr. all. 12 del ricorso, pag. 6) si riferisce all'"anzianità assicurativa" comprensiva degli "aumenti di valutazione" previsti da specifiche disposizioni di legge, fra i quali rientra la maggiorazione contributiva per esposizione qualificata al rischio amianto ai sensi dell'art. 13 co. 8 della L. 257/1992.

Ne consegue che una volta che tale maggiorazione è stata riconosciuta la relativa maggiorazione di anzianità contributiva nei limiti di legge concorre alla determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche sia ai fini della misura delle quote pensionistiche interessate sia ai fini della individuazione del sistema di calcolo della pensione, essendo il "beneficio in questione finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa" (Cass. civ., Sez. L., sent. n. 13870/2015).

2.4. Nel caso di specie il periodo di esposizione qualificata al rischio amianto si riferisce al periodo lavorativo antecedente al 1995 per cui l'utilità che il ricorrente può ricevere dalla relativa maggiorazione contributiva non può essere limitata alla diretta quantificazione della

relativa quota pensionistica ma deve considerare tutti gli effetti positivi che ne derivano anche ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo della pensione ai sensi del comma 13 dell'art. 1 L. 335/1995.

È necessario, però, fare ulteriori considerazioni.

Quest'ultima disposizione di legge ha previsto il mantenimento del sistema retributivo di determinazione dell'intero trattamento di pensione per chi avesse già diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Successivamente l'art 24, co. 2 del D.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011 anche per tali casi ha introdotto il *pro quota* contributivo per tutte le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012, introducendo il c.d. sistema misto 2012.

Sul "nuovo" sistema misto ha inciso l'intervento correttivo della L. n. 190/2014 che, all'art. 1, commi 707 e 709, ha apportato una limitazione ai trattamenti erogati dal 2015 ai soggetti che al 1° gennaio 1996 avessero un'anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni, destinatari della formula contributiva per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012, stabilendo che, in ogni caso, l'importo complessivo della pensione non può eccedere quello che sarebbe spettato con le regole in vigore al 31 dicembre 2011.

In sostanza, al fine di impedire che talune categorie di soggetti potessero avvantaggiarsi del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione (avendo in ipotesi già raggiunto la misura massima della pensione nel sistema retributivo), il legislatore del 2014 ha previsto un doppio calcolo del trattamento di quiescenza (uno con i criteri previgenti la riforma e l'altro con i nuovi), con

applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.

Alla luce delle superiori considerazioni va riconosciuto il diritto del ricorrente al computo della già riconosciuta maggiorazione contributiva per esposizione qualificata al rischio amianto anche ai fini del requisito di 18 anni di cui al comma 13 dell'art. 1 della L. 335/1995. Gli effetti di tale riconoscimento sulla pensione in godimento potranno prodursi nel rispetto delle norme dianzi richiamate e nei limiti dalle stesse previsti.

3. La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 2 luglio 2025

Pubblicata il 4 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)